



**COMUNE DI CODIGORO**  
PROVINCIA DI FERRARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Deliberazione N. 8 del 27/04/2016**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.

Sono presenti:

CINTI LUCIANI RITA	Sindaco	Presente
ZANARDI ALICE	Consigliere	Presente
FINOTTI MARCO	Consigliere	Presente
FABBRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ZANNICOLÒ FRANCESCO	Consigliere	Presente
RONCONI NELLA	Consigliere	Presente
TAGLIATTI ALEX	Consigliere	Presente
BRANCALEONI MIRELLA	Consigliere	Presente
BALLERINI SIMONE	Consigliere	Presente
DALFIUME TIZIANO	Consigliere	Assente
ALESSANDRI CAMILLA	Consigliere	Presente
ZAGHI RAUL	Consigliere	Presente
GABBARI DARIO	Consigliere	Presente
BUZZI LAURA	Consigliere	Presente
MINGOZZI MATTEO	Consigliere	Presente
BOLDRINI GIACOMO	Consigliere	Presente

Presenti N. 15

Assenti N. 1

Risultano, altresì, presenti gli Assessori "Esterni" BARILANI, BAIOCATO e FERRETTI.

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.

Presiede il Sindaco CINTI LUCIANI RITA che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri:

1) TAGLIATTI ALEX 2) BALLERINI SIMONE 3) BUZZI LAURA;

introduce l'argomento in oggetto e, tenuto conto della discussione congiunta degli argomenti di cui ai punti N. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e 15 dell'Ordine del Giorno, tutti connessi al Bilancio di Previsione 2016, verbalizzata nella Delibera di Consiglio Comunale N. 7/2016, sottopone a votazione la proposta di seguito trascritta:

**PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 262/2016**

**SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE  
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2016.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)", che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Viste le note ANCI E-R, Prot. N. 182 del 29/10/2013 e Prot. N. 36 del 11/02/2014, nonché le note Prot. N. 147 del 19/09/2013 e N. 86 del 18/03/2014, ed infine la nota IFEL del 05/01/2016;

Vista la Deliberazione Consiliare N. 24 del 07/06/2012, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2012;

Considerato che per l'Anno d'Imposta 2013 il Comune di Codigoro non ha deliberato in materia di Imposta Municipale Propria per cui, in mancanza di deliberazione entro i termini di approvazione del Bilancio, si sono applicate le aliquote e detrazioni dell'anno precedente;

Vista la Deliberazione Consiliare N. 29 del 26/06/2014, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2014;

Viste le Deliberazioni Consiliari N. 5 e N. 28 rispettivamente del 20/03/2015, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2015 e del 15/05/2015, esecutiva, con la quale il Consiglio apportava una modifica relativa all'applicazione della detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9;

Visto l'Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214 e successive modificazioni, nei termini previsti da D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 85 del 18 luglio 2013;

Viste le modifiche all'Art. 13 del D.L. 201 del 2011, apportate dall'Art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi di seguito riportati:

- "comma 707. *L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.*

....omissis.....

*L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

*a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*

*b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

....omissis....

A decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 comma 708;

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria ... omissis....relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale ....omissis”;

Viste, inoltre, le modifiche all'Art. 13 del D.L. 201/2011, apportate dall'Art. 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), con particolare riferimento ai seguenti commi :

#### - comma 10

- **lettera a)** il quale prevede l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli);

- **lettera b)** il quale prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

1. il comodante deve risiedere nello stesso comune;

2. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) , non classificata in A/1-A/8-A/9;

3. il comodato deve essere registrato;

- **lettera c)** il quale prevede l'abrogazione del regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'applicazione dell'IMU dal successivo comma 13 della legge n. 208/2015 e ripristina il moltiplicatore a 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni abolendo la riduzione di 75 prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014 stabilendo l'applicazione del moltiplicatore 135 per i terreni agricoli che non siano posseduti da IAP e CD;

- **lettera d)** il quale prevede l'eliminazione della “franchigia” per i terreni agricoli posseduti e condotti da IAP e CD iscritti nella previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per

scaglioni di valore;

**- comma 13**

- il quale prevede l'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, per i terreni ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A della legge 448/2001 e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

**- comma 15**

- il quale estende la inapplicabilità dell'IMU prevista dal comma 707 della legge n. 147/2013 oltre che alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari anche a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

**- comma 16**

- il quale prevede l'esclusione dall'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze e della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 per le quali l'aliquota si applica nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**- comma 53**

- il quale prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 l'IMU venga calcolata, applicando l'aliquota stabilita dal comune, in misura ridotta del 75%;

**- comma 26**

- il quale prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Dato atto che:

- l'Art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, conferma il sussistere della potestà regolamentare generale in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'Articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;

- l'Art. 13 del D. L. 201/2011 al comma 6 dispone che i Comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi Art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota di base (0,76 per cento), sino a 0,3 punti percentuali;

- l'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

- l'Art. 1, comma 169 della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il termine di approvazione dei Bilanci di Previsione 2016 degli Enti Locali, con DM. 01/03/2016, è stato differito, al 30/04/2016;

- il comma 13-bis, Art 13 del D.L. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, ulteriormente modificato dal comma 10, lettera e) della Legge 208/2015 dispone che a decorrere dall'Anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, N. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'Articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- in data 06/04/2012 con propria nota N. 5343 e con successiva nota N. 4033 del 28/02/2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011, nonché con il sopra richiamato Art. 1, comma 14, lettera e) della Legge 28/12/2015, N. 208;

- ai sensi del comma 703, Art. 1 della Legge di Stabilità 2014 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

- ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'Articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo N. 504 del 1992;

- ai sensi dell'Art. 10, comma 6 quinquies del D.L. 174/2012 in ogni caso l'esenzione di cui all'Art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs N. 153/1999;

Visto, altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante l'Imposta Comunale sugli Immobili;

- il D.Lgs 23/2011, Artt. 8 e 9 in materia di IMU;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'Art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. N. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

## **DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa, che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì,

della ampia potestà regolamentare di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

1. di adottare per l'anno 2016 le seguenti aliquote IUC/IMU e detrazioni, qui trascritte per una migliore lettura e semplificazione:

CATEGORIA	ALIQUOTA 2016
Abitazioni principali delle cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,5
Abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabile avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate	0,5
Immobili dati in comodato a parenti 1° grado (ascendenti e discendenti) utilizzati come abitazione e relative pertinenze	0,76
Immobili esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1 C2 C3 e D escluso D10. Tale aliquota agevolata si applica, a condizione che l'attività di cui sopra abbia inizio nell'anno 2016 e fino alla cessazione della stessa, per il triennio 2016/2018. Il possesso e l'utilizzo del fabbricato va attestato tramite autocertificazione, a pena di decadenza, da presentare entro la scadenza di pagamento della seconda rata 2016; con le stesse modalità va comunicata l'eventuale cessazione dell'attività nel triennio di riferimento.	0,76
Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C1, C3, D2	0,80
Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C2, D1, D3, D6, D7	0,9
Immobili classificati nella categoria A10	1,06
Immobili classificati nella categoria D5	1,06
Terreni agricoli non posseduti da Coltivatori diretti e/o Imprenditori agricoli professionali	1,06
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti e aree fabbricabili	1,06

2. di dare atto che:

- la detrazione per abitazione principale accatastata o potenzialmente da accatastare in cat. A/1, A/8 e A/9 è pari, fino a concorrenza del suo ammontare, ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la riduzione del 50% della base imponibile IMU si applica per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso comune (Comune di Codigoro);
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune [Comune di Codigoro]), non classificata in A/1-A/8-A/9;
- il comodato deve essere registrato;

- l'imposta è calcolata in misura ridotta del 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge N. 431/1998;
  - la base imponibile, al fine della determinazione dell'imposta, per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali è calcolata applicando il moltiplicatore di 135;
3. di dare atto, altresì, che:
- a) non si applica l'IMU ex lege:
- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e anche a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 146 del 24 giugno 2008;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 per le quali l'aliquota si applica nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, N. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'Articolo 13 del Decreto Legge N. 201 del 2011;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e/o dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, per i terreni ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A della legge 448/2001 e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
- b) non si applica l'IMU ai sensi del vigente Regolamento Comunale all'unità immobiliare di cui all'Art. 7, commi 1 e 2;
- c) restano ferme le esenzioni previste dalla disciplina IMU vigente;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della procedura di trasmissione/pubblicazione prevista in attuazione Art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011;
5. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2016;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'Esercizio 2016.

Il Responsabile del Settore  
(LECCIOLI GIORGIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

- consiglieri presenti: n. 15
- consiglieri votanti: n. 15
- voti favorevoli: n. 11
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 4 (Gabbari, Zaghi, Mingozzi, Boldrini)

la proposta, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

- consiglieri presenti: n. 15
- consiglieri votanti: n. 15
- voti favorevoli: n. 15
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

I cennati interventi e dichiarazioni sono riportati in modo sintetico in quanto gli stessi sono registrati digitalmente; in particolare gli interventi sono riportati integralmente nei file di registrazione Cartella N. 289 – Aprile 2016, della seduta consiliare del 27/04/2016.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
CINTI LUCIANI RITA

IL Segretario Generale  
MONTEMURRO FRANCESCO





# COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 262  
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2016.

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/04/2016

IL DIRIGENTE  
LECCIOLI GIORGIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 262  
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2016.

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere *FAVOREVOLE*

Lì, 20/04/2016

IL DIRIGENTE  
LECCIOLI GIORGIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)